6) NORMATIVA – OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA

AMBITO DI PAESAGGIO DELLA "PIANURA CENTURIATA"
Normativa – obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica

BENI PAESAGGISTICI TUTELATI PER LEGGE (D. Lgs. 42/2004)

BENI PAESAGGISTICI TUTELATI PER LEGGE	DESCRIZIONE	NORME TECNICHE – OBIETTIVI ED INDIRIZZI P.T.R.C./2009 PER L'AMBITO DI PAESAGGIO PIANURA CENTURIATA	INDIRIZZI E NORME DI TUTELA DEL P.A.T.I. DEL CAMPOSAMPIERESE
Zone di interesse archeologico D. Lgs. 42/2004 art. 142, lett. m	Sono quelle aree di interesse archeologico costituite da: 1) l'agro-centuriato di Padova ancora perfettamente conservato di origine romana, testimoniato da un sistema di strade e canali che ricalcano l'antica divisione parcellare. I territori interessati sono quelli dei Comuni di: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, S. Giorgio delle Pertiche, S. Giustina in Colle, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte. 2) la località di San Leonardo a Borgoricco.	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 60 c. 3, lett. a) - Territori interessati dalla presenza della centuriazione romana** La Regione Veneto, anche con il concorso degli altri Enti a vario titolo competenti e nel rispetto del D.lgs. 42/04, promuove processi di valorizzazione delle vestigia dei tracciati delle antiche strade romane, attraverso azioni volte a favorirne la conoscenza e a salvaguardare i principali contesti territoriali interessati. La realizzazione di "sistemi culturali" strutturati attorno ai tracciati viari va identificata con apposita segnaletica distribuita capillarmente lungo il percorso. Le antiche infrastrutture romane costituiscono il cardine su cui attestare iniziative mirate alla valorizzazione culturale (sviluppo dell'attività mussali lungo il tracciato, promozione delle campagne di scavo, azioni di valorizzazione ambientale e di miglioramento paesaggistico dei contesti interessati, di recupero delle antiche tradizioni, sviluppo di progetti editoriali per la divulgazione della conoscenza dei siti). **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici** 15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono, in particolare il sistema a cavini e campi chiusi associati alla trama della centuriazione, e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione. 15b. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 13.3.4 - Zone di interesse archeologico** Il rilascio dei titoli edilizi abilitativi, con esclusione degli interventi di manutenzione, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino la destinazione d'uso, lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, è subordinato al preventivo parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali e/o Archeologici, del Veneto. La normativa di riferimento in caso di lavori pubblici è costituita dagli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006 e art. 90 del D. Lgs. 42/2004.
Aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004 art. 136, lett. a	Sono i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico: • Piombino Dese – Parco del Sile; • Agrocenturiato di Padova nei territori di: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, S. Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero; • Camposampiero – Centro storico; • Campodarsego, Camposampiero, Loreggia – Filari di platani sulla S.S. 307 Il P.T.R.C./2009 individua inoltre con vincolo esplorativo i seguenti parchi e giardini di non comune bellezza: Camposampiero: - Parco Villa Campello, Parco di Villa Gaja, Giardino di Villa Chinaglia.	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **art. 60 c. 3, lett. c bis) - Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica** La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione dei parchi e giardini di interesse storico, culturale, paesaggistico, di cui al relativo elaborato contenuto nel documento per la pianificazione paesaggistica. I Comuni, nel rispetto del D.lgs. 42/04, nei propri strumenti urbanistici, integrano e specificano i parchi e i giardini indicati, con riferimento anche al loro contesto storico-paesaggistico, disciplinandone gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche. **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici** 15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono, in particolare il sistema a cavini e campi chiusi associati alla trama della centuriazione, e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione. 15b. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 13.3.1 - Aree di notevole interesse pubblico** Si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di vincolo, nonché quelli di cui alla Parte Terza – Titolo 1° del D. Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.

Aree di fiumi, torrenti e corsi d'acqua **D. Lgs. 42/2004 art. 142, lett. c**	In ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n° 940 e s.m.i., sono sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi i seguenti corsi d'acqua e le relative sponde – piedi degli argini, per una fascia di m 150 ciascuno: • fiume Dese • fiume Lusore • fiume Marzenego • fiume Sile e fonte del Sile • fiume Zero • fiumicello Draganziolo • fiumicello Il Vandura • fiumicello Muson Vecchio • fiumicello Rustega • fiumicello Tergola compreso il ramo di Reschigliano • rio Orcone • rio Veternigo e scolo Fossetta • roggia Piovega • roggia Tergolino • scolo Cantana e Caltana • scolo Cognaro • scolo Fiumicello • scolo Fossalta • scolo Rio di Sant'Ambrogio • scolo Volpin • torrente Muson dei Sassi	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **art. 60 c. 4 - Sistemi culturali territoriali** La Regione in particolare per la non comune valenza testimoniale: - le vie d'acqua che attraversano o interessano direttamente i centri storici, da valorizzare, ove possibile, come elementi di miglioramento ambientale e percorsi per la lettura del territorio; - il sistema dei manufatti idraulici e delle bonifiche. **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **3.Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri** 3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità, in particolare dei fiumi Muson dei Sassi e Tergola. 3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente artificializzati o degradati. 3c. Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale autoctona. 3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde. **14. Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura** 14b. Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d'acqua e la continuità delle fasce boscate riparie, promuovendone la ricostruzione ove interrotta. **31. Qualità dei percorsi della "mobilità slow"** 31a. Razionalizzare e potenziare la rete della mobilità slow e regolamentare le sue caratteristiche in relazione al contesto territoriale attraversato ed al mezzo ed al fruitore. 31c. Promuovere soluzioni progettuali che garantiscano il mantenimento dei caratteri naturali della rete idrografica minore lungo le strade.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 13.3.1 - Corsi d'acqua** Il rilascio di titoli abilitativi per interventi da realizzarsi sui beni, sono subordinati alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n° 42/04, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Il P.A.T.I. promuove la valorizzazione delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale per il loro valore intrinseco e per il ruolo svolto dalle stesse nell'ecosistema naturale. A tal fine, compatibilmente con le esigenze di regolare il deflusso delle acque, favorisce il mantenimento delle opere idrauliche di derivazione, il restauro delle opere di difesa, pozzi e fontane di interesse storico, il ripristino di mulini ed altre attività idroproduttive di interesse storico, comunque compatibili con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali. I P.I. provvedono al completo censimento delle opere idrauliche di interesse storico - ambientale sopra descritte, ed a completare la disciplina. In assenza della classificazione e disciplina da parte dei P.I., sulle opere idrauliche di interesse storico-ambientale, ancorché non individuate dal P.A.T.I., sono possibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono comunque fatti salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell'autorità idraulica competente. Non sono sottoposte a vincolo le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano classificate negli strumenti urbanistici come Z.T.O. A e B a alla stessa data le zone diverse dalle A e B già ricompresse nei P.A. a condizione che le relative previsioni siano state realizzate. **Art. 14.2 lett. f) - Corsi d'acqua tutelati** I corsi d'acqua tutelati dal D. Lgs. 42/2004, richiamati all'art. 13.3.2 in relazione ai quali si attuano le seguenti prescrizioni e azioni fatto salvo quanto previsto all'art. 16 <u>Prescrizioni:</u> sono consentite le sole opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti di depurazione, ecc., nonché le opere necessarie all'attraversamento dei corsi d'acqua. <u>Azioni:</u> - tutela e valorizzazione con interventi di rinaturalizzazione (anche con la loro inclusione nella rete ecologica come "corridoi"); - valorizzazione delle relazioni con il contesto, quali percorsi pedonali, aree attrezzate per il tempo libero, ecc..

SUB-AMBITI DI PAESAGGIO
RICONOSCIUTI DAL P.A.T.I. DEL CAMPOSAMPIERESE

AMBITI DI PAESAGGIO	DESCRIZIONE	NORME TECNICHE OBIETTIVI ED INDIRIZZI DELLA VARIANTE PARZIALE CON ATTRIBUZIONE DELLA VALENZA PAESAGGISTICA – P.T.R.C./2009	INDIRIZZI E NORME DI TUTELA DEL P.A.T.I. DEL CAMPOSAMPIERESE
Ambiti di buona integrità paesaggistica	Rappresentano le aree dell'agrocenturiato prevalentemente integre	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 71 - Ambiti di Paesaggio** La Regione è articolata, ai sensi dell'art. 45 *ter*, comma 1, della L. R. 11/2004 e dell'art. art. 135, comma 2, del D. Lgs. 42/04, in 14 Ambiti di Paesaggio, indicati nel Documento per la pianificazione paesaggistica, in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che la costituiscono e in considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico–ambientali e storico–culturali e delle dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito, oltre che delle loro specificità peculiari. **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario** 8b. Compensare l'espansione della superficie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale. 8c. Incoraggiare la complessificazione dei bordi dei campi. 8g. Promuovere l'agricoltura biologica, l'agricoltura biodinamica e la "permacoltura". 8h. Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei "prodotti agroalimentari tradizionali", di trasformazione sul posto e di vendita diretta (filiere corte). **9. Diversità del paesaggio agrario** 9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario, in particolare il sistema dei fossi e delle scoline associato alla trama storica della centuriazione. 9c. Governare l'espansione delle colture a biomassa verso soluzioni innovative e sostenibili. **15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici** 15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono, in particolare il sistema a cavini e campi chiusi associati alla trama della centuriazione, e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione. 15b. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 23.7 - Ambiti dell'agrocenturiato** In sede di P.I. le azioni di tutela e valorizzazione si esplicheranno attraverso l'osservanza dei seguenti indirizzi e prescrizioni: • tutela delle sistemazioni e degli elementi di valore storico/ambientale di contorno (edifici, manufatti, aggregati edilizi storici, aree scoperte, alberature, ecc.) che concorrono a rendere percepibile la dimensione storica dei percorsi stessi e in generale ne costituiscono elemento qualificatore, nonché le principali vedute sul contesto paesaggistico circostante, da valorizzare ed eventualmente attrezzare come punti di sosta; • realizzazione, ampliamento e rifacimento di nuova viabilità e rete irrigua, riprendendo, ove possibile, l'orditura ortogonale dell'agrocenturiato, garantendo in ogni caso la coerenza con il medesimo; • tutela e riqualificazione delle parti più integre del territorio agricolo all'interno dei riquadri del graticolato, mediante: – il riconoscimento e la riqualificazione degli ambiti di edificazione diffusa; – la prescrizione di limiti fisici alla nuova edificazione che dovrà essere sviluppata, nei limiti consentiti dal P.I., parallelamente agli assi stradali, lungo i decumani, attraverso il mantenimento inalterato delle sistemazioni idraulico-agrarie a cavino e lasciando libere le capezzagne e/o i fossati di ripartizione delle centurie (fasce di 2,5 actus) e lungo i cardi contenendo tali limiti fisici per una profondità di 2 actus dall'asse del cardo (71 m. circa); – il riordino della zona agricola all'interno dei riquadri del graticolato mediante misure di incentivazione, determinanti crediti edilizi, finalizzati a promuovere la demolizione delle opere incongrue e delle strutture agricole non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, l'eliminazione degli elementi di degrado e delle attività produttive in zona impropria; – il divieto, di norma, di interramento o tombamento con canalizzazioni artificiali della rete irrigua esistente; sulla medesima sono ammissibili solo tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di accessi carrai / pedonali, previo eventuale parere delle autorità idrauliche competenti; – la promozione di iniziative e progetti di fruizione, per favorire la conoscenza del sistema storico dell'agrocenturiato.

Ambiti di compromessa integrità paesaggistica	Rappresentano le aree dell'agro-centuriato in buona parte urbanizzati costituenti i centri e i nuclei sorti lungo gli assi della centuriazione	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 71 - Ambiti di Paesaggio** La Regione è articolata, ai sensi dell'art. 45 *ter*, comma 1, della L. R. 11/2004 e dell'art. art. 135, comma 2, del D. Lgs. 42/04, in 14 Ambiti di Paesaggio, indicati nel Documento per la pianificazione paesaggistica, in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che la costituiscono e in considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico–ambientali e storico–culturali e delle dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito, oltre che delle loro specificità peculiari. **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **21. Qualità del processo di urbanizzazione** 21b. Adottare il criterio della minor perdita di naturalità e minor frammentazione ecologica nella regolamentazione dei processi di urbanizzazione. 21d. Promuovere la riqualificazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione in rapporto alle aree agricole, come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione. 21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, scoraggiando l'edificazione lungo gli assi nord-sud e all'interno delle centurie. **22. Qualità urbana degli insediamenti** 22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammistione funzionale. 22c. Promuovere i processi di riconversione di aree produttive dismesse nel tessuto urbano consolidato. 22e. Promuovere la riorganizzazione delle periferie urbane, dotandole di un adeguato "equipaggiamento paesistico", anche con funzione di compensazione ambientale e di integrazione della rete ecologica. **26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi** 26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l'occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato. 26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'energia, dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori. 26c. Incoraggiare l'impiego di soluzioni insediative ed edilizie indirizzate verso un positivo ed equilibrato rapporto con il contesto e verso una riduzione degli effetti di frammentazione.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 23.7 - Ambiti dell'agrocenturiato** I P.I. promuoveranno ove possibile: - interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammistione funzionale; - processi di riconversione delle periferie urbane dotandole di un adeguato equipaggiamento paesistico anche con funzione di compensazione ambientale e di integrazione con la rete ecologica; - la riqualificazione dei margini degli insediamenti, intendendo le aree di transizione in rapporto alle aree agricole, come occasione per la realizzazione di fasce verdi e spazi di relazione; - negli interventi di trasformazione di grande estensione, comprendenti le lottizzazioni, le opere pubbliche, le cave, ecc., è vietata l'eliminazione dei connotati caratteristici della centuriazione romana, quali i tracciati persistenti riconducibili al reticolo stradale, le strade e i percorsi storici principali, i canali, i fossati, i filari di alberi, ecc.; - lo scoraggiamento di semplificazioni dell'assetto poderale residuo esistente. In sede di P.I. si osserveranno, per le parti ancora integre e/o interessate dal graticolato, le direttive e prescrizioni degli ambiti di buona integrità.
Ambiti privi di valore paesaggistico	Trattasi di ambiti interni all'agrocenturiato e sottoposti al vincolo archeologico ricadenti nei Comuni di: - Villa Del Conte; - San Giorgio delle Pertiche; - S. Giustina in Colle; - Loreggia; - Camposampiero.	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 71 - Ambiti di Paesaggio** La Regione è articolata, ai sensi dell'art. 45 *ter*, comma 1, della L. R. 11/2004 e dell'art. art. 135, comma 2, del D. Lgs. 42/04, in 14 Ambiti di Paesaggio, indicati nel Documento per la pianificazione paesaggistica, in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che la costituiscono e in considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico–ambientali e storico–culturali e delle dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito, oltre che delle loro specificità peculiari.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 23.7.3 - Ambiti interni al graticolato di minor valore paesaggistico** Ambiti in cui persistono solo alcune tracce della centuriazione; per tali ambiti si richiamano le norme di cui all'art. 23.7 e 23.7.1 del PATI, limitatamente ai tracciati dei cardi e decumani individuati dal vigente P.T.R.C., come confermati dal P.A.T.I.. In sede di P.I. potranno essere valutati inoltre, su specifico studio, nuovi tracciati storico-archeologici latenti che potranno emergere al fine di salvaguardare la continuità del paesaggio agrario ed il suo sistema idrografico da tutelare e conservare.

UNITÀ DI PAESAGGIO DEL GRATICOLATO ROMANO

UNITÀ DI PAESAGGIO	DESCRIZIONE	NORME TECNICHE OBIETTIVI ED INDIRIZZI DELLA VARIANTE PARZIALE CON ATTRIBUZIONE DELLA VALENZA PAESAGGISTICA – P.T.R.C./2009	INDIRIZZI E NORME DI TUTELA DEL P.A.T.I. DEL CAMPOSAMPIERESE
Unità di Paesaggio interna alla Centuria 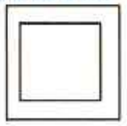	Area Interna alla Centuria	**OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario** 8b. Compensare l'espansione della superficie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale. 8c. Incoraggiare la complessificazione dei bordi dei campi. 8g. Promuovere l'agricoltura biologica, l'agricoltura biodinamica e la "permacoltura". 8h. Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei "prodotti agroalimentari tradizionali", di trasformazione sul posto e di vendita diretta (filiere corte). **9. Diversità del paesaggio agrario** 9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario, in particolare il sistema dei fossi e delle scoline associato alla trama storica della centuriazione. 9c. Governare l'espansione delle colture a biomassa verso soluzioni innovative e sostenibili. **15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici** 15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono, in particolare il sistema a cavini e campi chiusi associati alla trama della centuriazione, e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione. 15b. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture. **21. Qualità del processo di urbanizzazione** 21b. Adottare il criterio della minor perdita di naturalità e minor frammentazione ecologica nella regolamentazione dei processi di urbanizzazione. 21d. Promuovere la riqualificazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione in rapporto alle aree agricole, come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione. 21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, scoraggiando l'edificazione lungo gli assi nord-sud e all'interno delle centurie. **22. Qualità urbana degli insediamenti** 22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammistione funzionale. 22c. Promuovere i processi di riconversione di aree produttive dismesse nel tessuto urbano consolidato. 22e. Promuovere la riorganizzazione delle periferie urbane, dotandole di un adeguato "equipaggiamento paesistico", anche con funzione di compensazione ambientale e di integrazione della rete ecologica. **26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi** 26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l'occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato. 26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'energia, dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori. 26c. Incoraggiare l'impiego di soluzioni insediative ed edilizie indirizzate verso un positivo ed equilibrato rapporto con il contesto e verso una riduzione degli effetti di frammentazione.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 23.7 - Ambiti dell'agrocenturiato** In sede di P.I. le azioni di tutela e valorizzazione si esplicheranno attraverso l'osservanza dei seguenti indirizzi e prescrizioni: • tutela delle sistemazioni e degli elementi di valore storico/ambientale di contorno (edifici, manufatti, aggregati edilizi storici, aree scoperte, alberature, ecc.) che concorrono a rendere percepibile la dimensione storica dei percorsi stessi e in generale ne costituiscono elemento qualificatore, nonché le principali vedute sul contesto paesaggistico circostante, da valorizzare ed eventualmente attrezzare come punti di sosta; • realizzazione, ampliamento e rifacimento di nuova viabilità e rete irrigua, riprendendo, ove possibile, l'orditura ortogonale dell'agrocenturiato, garantendo in ogni caso la coerenza con il medesimo; • tutela e riqualificazione delle parti più integre del territorio agricolo all'interno dei riquadri del graticolato, mediante: – il riordino della zona agricola all'interno dei riquadri del graticolato mediante misure di incentivazione, determinanti crediti edilizi, finalizzati a promuovere la demolizione delle opere incongrue e delle strutture agricole non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, l'eliminazione degli elementi di degrado e delle attività produttive in zona impropria; – il divieto, di norma, di interramento o tombamento con canalizzazioni artificiali della rete irrigua esistente; sulla medesima sono ammissibili solo tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di accessi carrai / pedonali, previo eventuale parere delle autorità idrauliche competenti; – la promozione di iniziative e progetti di fruizione, per favorire la conoscenza del sistema storico dell'agrocenturiato.

Unità di Paesaggio lungo i Decumani 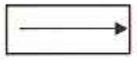	Aree disposte lungo le antiche direttrici stradali dei decumani con edificazione esistente parte in zona consolidata- in zona diffusa o agricola	**OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato** 27f. Incoraggiare la riqualificazione degli spazi aperti e dei fronti edilizi delle strade mercato. **32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture** 32b. Promuovere la riqualificazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale. 32c. Prevedere un adeguato equipaggiamento "verde" (alberature, aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili) delle infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica. **38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali** 38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati viari e fluviali di antico sedime, integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici. 38c. Attrezzare i percorsi di fruizione e gli itinerari tematici nel rispetto dei caratteri del contesto, controllando l'eccessiva proliferazione della segnaletica informativa (inquinamento semiotico). 38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell'ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l'integrazione con le attività.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 23 - Ambiti dell'agrocenturiato** – la prescrizione di limiti fisici alla nuova edificazione che dovrà essere sviluppata, nei limiti consentiti dal P.I., parallelamente agli assi stradali, lungo i decumani, attraverso il mantenimento inalterato delle sistemazioni idraulico-agrarie a cavino e lasciando libere le capezzagne e/o i fossati di ripartizione delle centurie (fasce di 2,5 actus) e lungo i cardi contenendo tali limiti fisici per una profondità di 2 actus dall'asse del cardo (71 m. circa); Particolare attenzione dovrà essere posta, nella fase di progettazione degli interventi anche attraverso la definizione di una puntuale disciplina da descrivere in fase di P.I., alla qualità architettonica e tipologica delle nuove "quinte edilizie" prospicienti i tracciati storici o latenti della centuriazione romana, mantenendo, ove presenti, gli elementi storici caratteristici, propri dell'agrocenturiato romano. Nelle nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, nonché ampliamenti di edifici, nei casi previsti dalle norme vigenti, si dovrà mantenere libera e sgombra da qualsiasi manufatto comprese recinzioni di proprietà, parallelamente al graticolato, anche in zona agricola, una fascia dal ciglio esterno stradale della profondità di m 10, in modo da preservare e ricondurre alla migliore percezione l'orditura storica dei tracciati visibili dell'agro centuriato romano. Nell'ambito della progettazione edilizia dei suddetti interventi, qualora insistino opere o manufatti incongrui per il rispetto, all'interno di tale fascia, si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni regionali relative all'istituto del credito edilizio, fermo restando che le eventuali potenzialità edificatorie espresse da tali ambiti tutelati potranno essere utilizzate nelle aree adiacenti e all'esterno degli stessi, se idonee alla trasformazione.
Unità di Paesaggio lungo i Cardini	Aree disposte lungo le antiche direttrici stradali dei Cardi con edificazione esistente parte in zona consolidata- in zona diffusa o agricola	**OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato** 27f. Incoraggiare la riqualificazione degli spazi aperti e dei fronti edilizi delle strade mercato. **32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture** 32b. Promuovere la riqualificazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale. 32c. Prevedere un adeguato equipaggiamento "verde" (alberature, aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili) delle infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica. **38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali** 38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati viari e fluviali di antico sedime, integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici. 38c. Attrezzare i percorsi di fruizione e gli itinerari tematici nel rispetto dei caratteri del contesto, controllando l'eccessiva proliferazione della segnaletica informativa (inquinamento semiotico). 38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell'ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l'integrazione con le attività.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 23 - Ambiti dell'agrocenturiato** – la prescrizione di limiti fisici alla nuova edificazione che dovrà essere sviluppata, nei limiti consentiti dal P.I., parallelamente agli assi stradali, lungo i decumani, attraverso il mantenimento inalterato delle sistemazioni idraulico-agrarie a cavino e lasciando libere le capezzagne e/o i fossati di ripartizione delle centurie (fasce di 2,5 actus) e lungo i cardi contenendo tali limiti fisici per una profondità di 2 actus dall'asse del cardo (71 m. circa); Particolare attenzione dovrà essere posta, nella fase di progettazione degli interventi anche attraverso la definizione di una puntuale disciplina da descrivere in fase di P.I., alla qualità architettonica e tipologica delle nuove "quinte edilizie" prospicienti i tracciati storici o latenti della centuriazione romana, mantenendo, ove presenti, gli elementi storici caratteristici, propri dell'agrocenturiato romano. Nelle nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, nonché ampliamenti di edifici, nei casi previsti dalle norme vigenti, si dovrà mantenere libera e sgombra da qualsiasi manufatto comprese recinzioni di proprietà, parallelamente al graticolato, anche in zona agricola, una fascia dal ciglio esterno stradale della profondità di m 10, in modo da preservare e ricondurre alla migliore percezione l'orditura storica dei tracciati visibili dell'agro centuriato romano. Nell'ambito della progettazione edilizia dei suddetti interventi, qualora insistino opere o manufatti incongrui per il rispetto, all'interno di tale fascia, si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni regionali relative all'istituto del credito edilizio, fermo restando che le eventuali potenzialità edificatorie espresse da tali ambiti tutelati potranno essere utilizzate nelle aree adiacenti e all'esterno degli stessi, se idonee alla trasformazione.

ELEMENTI STRUTTURANTI IL PAESAGGIO DEL GRATICOLATO ROMANO

ELEMENTI DI VALORE STORICO AMBIENTALE	DESCRIZIONE	NORME TECNICHE OBIETTIVI ED INDIRIZZI DELLA VARIANTE PARZIALE CON ATTRIBUZIONE DELLA VALENZA PAESAGGISTICA – P.T.R.C./2009	INDIRIZZI E NORME DI TUTELA DEL P.A.T.I. DEL CAMPOSAMPIERESE
Vincolo Monumentale D. Lgs. 42/04 Art. 10 – 12	Sono quei Beni Culturali sottoposti a vincolo diretto ed indiretto ai sensi del D. Lgs. 42/04 per i quali è stato emanato un decreto di vincolo o in quanto appartenenti ad enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed Istituto pubblico, di autore non più vivente, la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni.	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 57 - Beni storico culturali** 1. La Regione riconosce il patrimonio storico e culturale quale elemento conformante il territorio ed il paesaggio e quale componente identitaria delle comunità che vi insistono promuovendone la conoscenza, la catalogazione, la tutela e la valorizzazione in tutte le sue forme. 2. La Regione, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 42/04, tutela e promuove i beni storico-culturali singoli o complessi, come individuati dalla normativa vigente, nonché la diffusione delle iniziative a carattere culturale anche attraverso specifiche azioni progettuali di cui all'articolo 26, della Legge regionale n. 11 del 2004. 3. Le azioni progettuali d'interesse della Regione possono altresì essere perseguite attraverso gli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della Legge regionale n. 11 del 2004. 4. Le azioni progettuali di cui al comma 2 sono articolate in a) puntuali: riguardano singole emergenze da vincolare e/o valorizzare, anche attraverso processi di trasformazione fisico/funzionale, al fine della tutela del valore storico/documentale e culturale che esse rappresentano; tali interventi valutano e valorizzano il contesto fisico e funzionale all'interno del quale sono inserite in accordo con le strategie del P.T.R.C.; b) lineari: riguardano percorsi culturali/testimoniali che trovano nella continuità la valenza territorialmente strutturante; vanno favoriti tutti gli interventi compatibili con il bene che ne consentano la fruibilità, la connettività, l'unitarietà percettiva e vietati quelli che possono portare a una loro frammentazione; c) areali: riguardano strutture diffuse che caratterizzano il territorio nel suo complesso; vanno favoriti gli interventi compatibili con i beni che ne consentano l'interscambio con il contesto areale vasto e vietati quelli che possono portare a una loro frammentazione. **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici** 24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale. 24f. Promuovere la conoscenza degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, monitorando le trasformazioni del contesto. 24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, anche attraverso la realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 13.1 - Vincoli sui Beni Culturali** La tav. n° 1 del P.A.T.I. "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" identifica a titolo ricognitivo i fabbricati sottoposti a vincolo diretto e indiretto ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo. Sono inoltre considerati "Beni culturali" gli immobili appartenenti ad enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di autore non più vivente, la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, previa valutazione della competente Soprintendenza, secondo le procedure di cui all'art. 12 del D. Lgs. 42/04 ed al D.M. 6 febbraio 2004 e s.m.i.. I P.I. completano la ricognizione degli immobili assoggettati al vincolo di cui al presente articolo. Gli immobili di cui al presente articolo non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione; i P.I. prevedono apposita disciplina delle azioni mirate alla loro conservazione e recupero. Il rilascio di titoli autorizzativi sui beni di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto dell'art. 23 ed alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici ed al Paesaggio. La eventuale mancata indicazione nel P.A.T.I. di ambiti che risultino vincolati a norma di legge, non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti ed immobili, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'eventuale errata indicazione di ambiti o immobili vincolati che non risultino tali a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno anche la cogenza delle relative norme di tutela.
Immobili di valore testimoniale - Ville Venete	Edifici o complessi – Ville Venete, di particolare interesse storico-architettonico e testimoniale meritevoli di tutela e valorizzazione.	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 57 - Beni storico culturali** 1. La Regione riconosce il patrimonio storico e culturale quale elemento conformante il territorio ed il paesaggio e quale componente identitaria delle comunità che vi insistono promuovendone la conoscenza, la catalogazione, la tutela e la valorizzazione in tutte le sue forme. 2. La Regione, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 42/04, tutela e	**NORME TECNICHE P.A.T.I** **Art. 23.1 - Edifici e complessi monumentali, ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo sovracomunale** La tavola A.4 del P.A.T.I. "Carta della trasformabilità" identifica, ai sensi del comma 4 dell'art. 40 della L. R. 11/04, a titolo ricognitivo, i centri

promuove i beni storico-culturali singoli o complessi, come individuati dalla normativa vigente, nonché la diffusione delle iniziative a carattere culturale anche attraverso specifiche azioni progettuali di cui all'articolo 26, della Legge regionale n. 11 del 2004.

3. Le azioni progettuali d'interesse della Regione possono altresì essere perseguite attraverso gli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della Legge regionale n. 11 del 2004.
4. Le azioni progettuali di cui al comma 2 sono articolate in
   a) puntuali: riguardano singole emergenze da vincolare e/o valorizzare, anche attraverso processi di trasformazione fisico/funzionale, al fine della tutela del valore storico/documentale e culturale che esse rappresentano; tali interventi valutano e valorizzano il contesto fisico e funzionale all'interno del quale sono inserite in accordo con le strategie del P.T.R.C.;
   b) lineari: riguardano percorsi culturali/testimoniali che trovano nella continuità la valenza territorialmente strutturante; vanno favoriti tutti gli interventi compatibili con il bene che ne consentano la fruibilità, la connettività, l'unitarietà percettiva e vietati quelli che possono portare a una loro frammentazione;
   c) areali: riguardano strutture diffuse che caratterizzano il territorio nel suo complesso; vanno favoriti gli interventi compatibili con i beni che ne consentano l'interscambio con il contesto areale vasto e vietati quelli che possono portare a una loro frammentazione.

Art. 60 c. 3, lett. c) - Ville Venete

La regione d'intesa con l'Istituto Regionale Ville Venete, valorizza il sistema culturale diffuse rappresentato dalla rete delle Ville Venete, di cui al relative elaborato contenuto nel documento per la pianificazione paesaggistica, considerate patrimonio della cultura veneta, e favorisce l'elaborazione di strategie finalizzate alla tutela delle stesse, alla salvaguardia dei contesti paesaggistici, in cui sorgono, alla promozione della loro conoscenza, al miglioramento della loro fruizione , allo sviluppo dell'offerta culturale turistica.

art. 60 c. 3, lett. "e bis" - Insediamenti rurali

La Regione anche con la collaborazione di altri Enti, promuove la valorizzazione degli insediamenti rurali… anche con la finalità i incremento dell'offerta turistica…, nonché la formazione degli operatori e la promozione culturale-turistica di tale patrimonio.

OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA

18. Valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale

18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti e dei loro contesti paesaggistici.

18b. Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici

24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale.

24f. Promuovere la conoscenza degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, monitorando le trasformazioni del contesto.

24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, anche attraverso la realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati.

storici, le Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete – Catalogo ed Atlante del Veneto – e le relative pertinenze scoperte da tutelare, nonché gli immobili che ancorché non compresi tra quelli dei commi precedenti sono comunque di interesse testimoniale ed i centri storici; in particolare, in sede di P.I., il Comune tutela le preesistenze medievali e neomedievali di pregio mediante conservazione degli apparati tipologici e costruttivi coperti e scoperti e disciplina gli interventi presso gli apparati costruttivi sovramessi nelle epoche successive definendo ambiti da conservare, da trasformare e/o da eliminare in qualità di superfetazione; tutela i contesti ambientali e figurativi di pertinenza diretta ed indiretta.

I P.I. adottano per i manufatti di archeologia industriale, misure volte alla loro tutela e riqualificazione, in particolare i manufatti dovranno essere recuperati e riutilizzati preferibilmente per usi culturali, didattici ed espositivi, ma non escludendo le destinazioni commerciale, direzionale e turistico-ricettiva, purché compatibili con gli insediamenti e l'ambiente circostante, con le caratteristiche tipologiche originarie.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della L. R. 11/04 per gli edifici di cui al presente articolo vengono determinate le seguenti categorie cui far corrispondere appropriate tutele e interventi di recupero e valorizzazione:

a) beni culturali di cui al precedente art. 13.1;
b) ville non vincolate e relative pertinenze scoperte da tutelare di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto;
c) immobili di valore testimoniale non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) immobili di valore archeologico industriale.

È comunque demandata ai P.A.T./P.I., in coerenza con i contenuti del presente articolo, la possibilità di individuare ulteriori immobili ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione.

I P.I. attribuiscono a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quella determinata dal presente articolo, con la corrispondente categoria di intervento edilizio determinata ai sensi del comma 3 lettere a) e b) dell'art. 40 della L. R. 11/04.

In linea generale e di principio le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto dell'articolazione storico-funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario degli edifici e relative aree di pertinenza, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Vanno inoltre mantenuti gli originali impianti strutturali con divieto di nuovi lucernari ed abbaini sulle coperture, salvo diverse prescrizioni dettate nell'ambito di competenza dell'ente preposto alla tutela.

In sede di progetto edilizio o di P.U.A. è ammessa la dimostrazione di appartenenza di edifici o loro parti funzionali a diversa categoria di intervento rispetto a quello previsto dal P.I.; la dimostrazione deve essere provata da documenti di archivio, ricerche storiche, analisi statistiche o indagini non distruttive.

I Consigli Comunali, sulla base della documentazione prodotta, prendono in esame l'istanza e, ove la ritengano esaustiva, attribuiscono all'edificio la nuova classificazione, con formale provvedimento che diventa efficace con l'esaustività della deliberazione, senza costituire variante ai P.I..

Tale facoltà per ogni singolo fabbricato è ammessa per una volta e per scostamenti di un solo grado.

I P.I. individuano inoltre, per le superfetazioni soggette a demolizione parziale o totale, in contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplina, i

			procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, coerentemente con i criteri previsti dalle presenti norme. I P.I. potranno pure prevedere eventuali interventi di parziale ricostruzione di parti di edifici crollate e/o mancanti finalizzati alla ricomposizione dell'assetto originale, storicamente documentati. Sono in ogni caso esclusi interventi che comportano l'integrale demolizione e ricostruzione degli immobili tutelati di cui al presente articolo. I P.I., per gli immobili di cui al presente articolo, potranno definire le destinazioni d'uso incongrue e comunque incompatibili, ovvero privilegiando destinazioni d'uso che possano meglio favorire il mantenimento delle peculiarità storiche-architettoniche e ambientali, quali: utilizzi turistico-ricettivi, funzioni di tipo culturale, per il tempo libero, di rappresentanza. Fino all'approvazione della prime varianti ai P.I., adeguati ai P.A.T., sugli immobili di cui al presente articolo, sono ammessi esclusivamente gli interventi consentiti dai vigenti P.R.G.. Il rilascio dei permessi di costruire / denuncia di inizio attività / segnalazione certificata di inizio attività sugli immobili soggetti a tutela diretta e indiretta ai sensi del D. Lgs. n° 42/04 è, in ogni caso, subordinato alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai beni architettonici ed al Paesaggio. Sono individuate le aree di pertinenza scoperta da tutelare degli immobili sottoposti a tutela monumentale e delle Ville Venete. Entro tali aree sono vietati gli interventi che contrastino con i valori e le tutele da salvaguardare in coerenza con i caratteri tipologici caratteristici ed i manufatti di pregio e comunque appartenenti alla tradizione locale, con esclusione, ove necessario per la tutela, di nuove edificazioni; potrà essere prevista la rimozione di edifici incongrui e/o incompatibili con i valori storico monumentali degli edifici storici principali con criterio compensativo di credito edilizio. Per quanto non previsto i P.I. attuano le prescrizioni dell'art. 26 D) del P.T.C.P.. I P.I. privilegiano in via prioritaria l'ubicazione di standard urbanistici all'esterno dei beni ed a congrua distanza dal limite esterno dell'area di pertinenza del bene stesso. L'eventuale potenzialità edificatoria espressa dalle aree pertinenziali e/o dai contesti figurativi di immobili di valore monumentale e/o testimoniale, e che siano classificate, alla data di adozione del P.A.T.I., come zone residenziali dallo strumento urbanistico generale (P.R.G. vigente), potrà essere utilizzata nella stessa Z.T.O. a destinazione residenziale ma esternamente all'area di pertinenza e/o al contesto figurativo; potrà essere altresì oggetto di credito edilizio senza cessione dell'area pertinenziale e/o del contesto figurativo ed istituendo sulla stessa un vincolo di inedificabilità.
Centri Storici	Rappresentano i luoghi perimetrati come centri storici, così come, individuati nelle tavole dei Piani regolatori Comunali vigenti.	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 58 - Subaree provinciali e comunali** I P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I., nel rispetto delle finalità e delle direttive del P.T.R.C., distinguono particolari subaree, da disciplinare in maniera specifica, secondo i seguenti criteri: a) il mantenimento della fruizione prospettica e panoramica in quanto parte integrante del contesto e della visione dei monumenti e dei centri storici;	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 13.5.1 - Centri Storici** La tav. A.1 del P.A.T.I. riporta la perimetrazione dei centri storici così come individuati nelle tavole dei P.R.C. vigenti. Tali perimetri potranno essere modificati in sede di P.I. esclusivamente in

		b) l'armonizzazione delle esigenze di mobilità e di sosta con quelle relative alla tutela degli spazi pubblici di pregio storico; c) la realizzazione di parcheggi esterni ai centri storici delle città, separati da insediamenti e siti storico-monumentali, favorendo la fruizione pedonale e ciclopedonale dello spazio e potenziando i sistemi di trasporto collettivo; **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici** 24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale. 24f. Promuovere la conoscenza degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, monitorando le trasformazioni del contesto. 24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, anche attraverso la realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati.	termini di estensione degli stessi in funzione degli obiettivi di salvaguardia e tutela di cui alle presenti norme. Coerentemente con il successivo art. 23, all'interno dei centri storici sono prescritti la tutela, il recupero e la valorizzazione di edifici e complessi monumentali, delle Ville Venete e degli altri immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati nella tav. n° 2 "Carta delle invarianti" e nella tav. n° 4 "Carta della trasformabilità", in relazione alle seguenti categorie di valore: a) beni culturali di cui al precedente art. 13.1; b) Ville Venete non vincolate e relative pertinenze scoperte da tutelare di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto; c) immobili di interesse storico, architettonico e culturale non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b). Il P.I. verifica e integra la perimetrazione di ciascun centro storico, definendone la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui al successivo art. 23 per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico al fine di: • valorizzare la continuità di percorso pubblico o privato, lungo le sedi viarie, i portici, i percorsi pedonali o pedonalizzabili, appartenenti alla tradizione locale; • favorire ed agevolare il recupero degli edifici di interesse storico-architettonico e culturale, • perimetrare gli eventuali interventi di nuova edificazione con modalità di intervento tali da non pregiudicare la lettura complessiva degli elementi e aggregazioni storiche; • favorire l'insediamento di attività commerciali collegate ai prodotti tipici dell'artigianato artistico, dell'agro-alimentare e della cultura; • individuare gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, spazi aperti di interesse storico-ambientale e/o collegati alla tradizione locale) e formulare le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi comprendente i centri storici, le zone di recente edificazione e il sistema dei beni storico-ambientali con particolare attenzione agli interventi afferenti l'arredo urbano; • attribuire idonei gradi di intervento agli edifici in relazione alla loro accertata storicità; • disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo; • disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o di altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela; • individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista delle medesime accessibili al pubblico; • disciplinare o vietare la collocazione delle antenne per la telefonia mobile e per le teletrasmissioni nonché la collocazione di tralicci delle linee aeree di fornitura dei servizi a rete sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela. Per il Comune di Camposampiero, classificato dal vigente P.T.C.P. quale "centro storico di grande interesse" che conserva in buona parte il tessuto storico urbano ed architettonico, si richiamano le direttive di cui all'art. 26 punto B) delle NT del P.T.C.P. a cui i P.A.T. e i P.I. dovranno conformarsi. In linea generale e di principio le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto dell'articolazione storico-funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Vanno inoltre

			mantenuti gli originali impianti strutturali.
Aree di pertinenza	Sono quelle aree di stretta pertinenza degli immobili vincolati e/o di valore testimoniale, caratterizzate dalla presenza di corti, giardini e parchi	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 58 - Subaree provinciali e comunali** I P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I., nel rispetto delle finalità e delle direttive del P.T.R.C., distinguono particolari subaree, da disciplinare in maniera specifica, secondo i seguenti criteri: d) la valorizzazione dell'area circostante gli edifici, i monumenti e i siti di interesse storico-culturale.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 23.3 - Pertinenze scoperte da tutelare** Sono individuate le aree di pertinenza scoperta da tutelare degli immobili sottoposti a tutela monumentale e delle Ville venete. Entro tali aree sono vietati gli interventi che contrastino con i valori e le tutele da salvaguardare, in coerenza con i caratteri tipologici caratteristici ed i manufatti di pregio e comunque appartenenti alla tradizione locale, con esclusione, ove necessario per la tutela, di nuove edificazioni; potrà essere premiata la rimozione di edifici incongrui e/o incompatibili con i valori storico monumentali degli edifici storici principali con criterio compensativo di credito edilizio.
Contesti figurativi	Aree poste a protezione, anche non funzionalmente pertinenziali di edifici o complessi monumentali-testimoniali con la finalità di tutelare e preservare gli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione da vari punti visuali.	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 58 - Subaree provinciali e comunali** I P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I., nel rispetto delle finalità e delle direttive del P.T.R.C., distinguono particolari subaree, da disciplinare in maniera specifica, secondo i seguenti criteri: d) la valorizzazione dell'area circostante gli edifici, i monumenti e i siti di interesse storico-culturale tramite l'interdizione di interventi di edificazione nell'area contigua che possano modificarne in modo incongruo la storia.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 23.4 - Contesti figurativi dei complessi monumentali delle ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e culturale** La tav. A.4 del P.A.T.I. "Carta delle trasformabilità" individua, ai sensi del comma 4 dell'art. 40 della L. R. 11/04 i contesti figurativi anche non funzionalmente pertinenziali agli immobili di cui ai punti a), b), c), d) del precedente articolo 24.1 ed in coerenza con quanto indicato nel P.T.C.P. vigente. Le conferme o le variazioni ai contesti indicati dal P.T.C.P., effettuate ai sensi dell'art. 26 lett. f) delle relative Norme Tecniche, si intendono operative rispetto al regime di salvaguardia, già nella fase di adozione del P.A.T.I., essendo la citata norma dello strumento di coordinamento provinciale di natura transitoria. La finalità è la tutela delle aree comprese all'interno dei contesti con la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione da diversi punti visuali. I P.I. potranno precisare – in ragione della loro scala grafica – i perimetri dei contesti definiti dal P.A.T.I., attenendosi a criteri di delimitazione che tengano conto di limiti fisici evidenti (strade e percorsi, corsi d'acqua, cambi di pendenza, cambi di coltura, limiti delle aree boscate, ecc.) e coerenti con i caratteri dell'area considerata. All'interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate opere di modifica dei tracciati stradali storici esistenti, del sistema ambientale storico, con particolare riferimento agli elementi vegetazionali, l'installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrodotti, impianti di telefonia mobile, ecc.) che incidano negativamente sul sistema figurativo. All'interno dei contesti figurativi i P.I., sulla scorta della schedatura dei singoli manufatti e degli spazi liberi, provvederanno alla specificazione, per ciascuno di essi, delle categorie di intervento, tenuto conto delle indicazioni riportate all'art. 23.2. Devono in ogni caso essere garantiti: • la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei

			beni anche mediante la creazione di quinte atte a valorizzare la visibilità d'assieme degli stessi; • la tutela degli aspetti naturali del territorio storico. I P.I. adottano misure volte a: • vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici, contesto paesaggistico che possano comprometterne l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno; • conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree; • vietare la collocazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità nonché interventi infrastrutturali e tecnologici incompatibili (linee aeree, impianti tecnologici); • individuare gli eventuali fronti o manufatti degradati presenti nelle aree prospicienti i beni monumentali, nonché le attività esistenti incompatibili con le esigenze di decoro e tutela dell'area con l'introduzione di misure volte alla riqualificazione degli stessi anche, ove possibile, attraverso demolizione e ricostruzione con accorpamento in posizione defilata; • evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti. I P.I. privilegiano in via prioritaria: • l'ubicazione di standard urbanistici all'esterno dei contesti figurativi ed a congrua distanza dal limite esterno dell'area contestuale del bene stesso; • la realizzazione di nuove infrastrutture a congrua distanza dal limite esterno dell'area contestuale, possibilmente progettate senza viadotti e preferibilmente in trincea nel caso delle grandi dimensioni; • la previsione di nuove zone produttive, o l'ampliamento di esistenti a congrua distanza dal limite esterno dell'area contestuale con salvaguardia dei coni ottici, vedute ed integrità del bene, anche in relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere. Il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti deve essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo. Fino all'approvazione delle prime varianti ai P.I., adeguate al P.A.T., sugli immobili ricadenti nei contesti figurativi di cui al presente articolo – sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) c), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/01, nonché l'eliminazione delle superfetazioni incongrue. I P.I. individueranno inoltre gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplinerà i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, in conformità con i criteri previsti dalle presenti norme. Relativamente al "Sistema delle Ville Venete" si richiama quanto previsto dal penultimo capoverso dell'art. 26 lettera "c" del P.T.C.P..
Coni visuali	Punti di percezione del paesaggio da salvaguardare posti generalmente sui limiti intercisivi o scoline storiche dell'impianto del graticolato romano	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 58 - Subaree provinciali e comunali** I P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I., nel rispetto delle finalità e delle direttive del P.T.R.C., distinguono particolari subaree, da disciplinare in maniera specifica, secondo i seguenti criteri: - Il mantenimento della fruizione prospettica e panoramica in quanto parte integrante del contesto e della visione dei monumenti e dei centri storici.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 17.4 - Le aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto** I P.I provvederanno alla esatta definizione dei coni visuali allo scopo di garantire punti di discontinuità urbani e/o agricoli, strategici per le interconnessioni funzionali e percettive degli spazi aperti.

Tracciati storico archeologici	Sedi viarie esistenti che insistono sugli antichi tracciati della centuriazione romana	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 60 c. 3, lett. a) - Territori interessati dalla presenza della centuriazione romana** La Regione Veneto, anche con il concorso degli altri Enti a vario titolo competenti e nel rispetto del D. Lgs. 42/04, promuove processi di valorizzazione delle vestigia dei tracciati delle antiche strade romane, attraverso azioni volte a favorirne la conoscenza e a salvaguardare i principali contesti territoriali interessati. La realizzazione di "sistemi culturali" strutturati attorno ai tracciati viari va identificata con apposita segnaletica distribuita capillarmente lungo il percorso. Le antiche infrastrutture romane costituiscono il cardine su cui attestare iniziative mirate alla valorizzazione culturale (sviluppo dell'attività mussali lungo il tracciato, promozione delle campagne di scavo, azioni di valorizzazione ambientale e di miglioramento paesaggistico dei contesti interessati, di recupero delle antiche tradizioni, sviluppo di progetti editoriali per la divulgazione della conoscenza dei siti). **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici** 15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono, in particolare il sistema a cavini e campi chiusi associati alla trama della centuriazione, e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione. 15b. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture. **32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture** 32b. Promuovere la riqualificazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale. 32c. Prevedere un adeguato equipaggiamento "verde" (alberature, aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili) delle infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica. **38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali** 38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati viari e fluviali di antico sedime, integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici. 38c. Attrezzare i percorsi di fruizione e gli itinerari tematici nel rispetto dei caratteri del contesto, controllando l'eccessiva proliferazione della segnaletica informativa (inquinamento semiotico). 38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell'ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l'integrazione con le attività.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 23.6 - Tracciati storico- archeologici** La tav. n° A.4 del P.A.T. "Carta della trasformabilità" identifica a titolo ricognitivo i principali tracciati archeologici visibili o latenti, in funzione di riferimenti storici di valore ambientale. Il P.I. provvederà a precisare l'individuazione dell'impianto storico dell'agro-centuriato. Gli interventi saranno disciplinati nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13.5.4 e 23.7 delle N.T. del P.A.T.I..
Tracciati storico archeologici latenti	Antichi tracciati della centuriazione romana non più visibili	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **Art. 60 c. 3, lett. a) - Territori interessati dalla presenza della centuriazione romana** La Regione Veneto, anche con il concorso degli altri Enti a vario titolo competenti e nel rispetto del D. Lgs. 42/04, promuove processi di valorizzazione delle vestigia dei tracciati delle antiche strade romane, attraverso azioni volte a favorirne la conoscenza e a salvaguardare i principali contesti territoriali interessati. La realizzazione di "sistemi culturali" strutturati attorno ai tracciati viari va identificata con apposita segnaletica distribuita capillarmente lungo il percorso. Le antiche infrastrutture romane costituiscono il cardine su cui attestare iniziative mirate alla valorizzazione culturale (sviluppo dell'attività mussali lungo il tracciato, promozione delle campagne di scavo, azioni di valorizzazione ambientale e di miglioramento paesaggistico dei contesti interessati, di recupero	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 13.5.4 - Agro-centuriato** La tav. n° A.4 del P.A.T. "Carta della trasformabilità" identifica a titolo ricognitivo i principali tracciati archeologici visibili o latenti, in funzione di riferimenti storici di valore ambientale. I tracciati latenti delle strade romane devono essere mantenuti liberi da edificazione per una fascia da m 20 per lato. Laddove il tracciato latente intercetti i fabbricati esistenti e/o ambiti già destinati all'edificazione, sarà competenza del P.I. disciplinare puntualmente le relative fasce di rispetto, limitatamente alle porzioni in sovrapposizione, valutando le singole specifiche casistiche.

		delle antiche tradizioni, sviluppo di progetti editoriali per la divulgazione della conoscenza dei siti). **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici** 15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono, in particolare il sistema a cavini e campi chiusi associati alla trama della centuriazione, e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione. 15b. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture. **32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture** 32b. Promuovere la riqualificazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale. 32c. Prevedere un adeguato equipaggiamento "verde" (alberature, aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili) delle infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica. **38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali** 38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati viari e fluviali di antico sedime, integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici. 38c. Attrezzare i percorsi di fruizione e gli itinerari tematici nel rispetto dei caratteri del contesto, controllando l'eccessiva proliferazione della segnaletica informativa (inquinamento semiotico). 38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell'ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l'integrazione con le attività.	
Ambito istituzione del Parco Agrario del Tergola e del Muson Vecchio	Ambiti agricoli che conservano caratteri naturalistici-morfologici e paesaggistici di pregio originati dai corsi d'acqua di particolare interesse.	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **art. 53 - Turismo fluviale** La Regione promuove la riqualificazione della rete fluviale minore attraverso il potenziamento dell'offerta turistica e dei mezzi di trasporto e favorisce la realizzazione di programmi e azioni di integrazione tra gli ambiti territoriali con particolare riguardo alla valorizzazione e alla promozione dei centri minori. I comuni, in sede di redazione degli strumenti urbanistici, individuando le aree da attrezzare a sosta per l'utilizzo della rete fluviale minore. **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri** 3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità, in particolare dei fiumi Muson dei Sassi e Tergola. 3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente artificializzati o degradati. 3c. Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale autoctona. 3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 24.1. lett. a) - Ambiti per l'istituzione di parchi fluviali agricoli** La tav. A.4 identifica i seguenti ambiti per l'istituzione dei parchi fluviali agricoli: • Parco fluviale del Tergola e del Muson Vecchio. L'istituzione di tale ambito destinato a parco trova supporto e connessione con altre aree destinate a parco e ad ambiti agricoli di tutela nei PAT approvati dei Comuni di Vigonza, Cadoneghe e Campodarsego. I Comuni coinvolti nell'ambito del "Camposampierese" sono Camposampiero, Loreggia, Borgoricco, Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle e Villa del Conte. Sono da incentivare tutte le attività finalizzate oltre alla funzione produttiva delle aziende agricole anche alla funzione ricreativa, didattica e culturale collegate allo sviluppo di attività agricole con tecniche di sostenibilità ambientale. Gli interventi consentiti vengono definiti nel P.I., che preciserà anche i diversi gradi di tutela delle aree e le specifiche sistemazioni e utilizzazioni del suolo e degli edifici esistenti. Si identificano come tali gli ambiti che conservano caratteri naturalistici e morfologico-paesaggistici di pregio originati da corsi d'acqua di particolare interesse, attualmente destinati in prevalenza ad uso agricolo. I Comuni ricadenti in tali ambiti, in fase di stesura di P.A.T. e di P.I., ne definiscono con precisione i limiti destinati a tutela e valorizzazione attraverso la creazione di "parchi agrari" con particolare salvaguardia ambientale. Nelle zone di tutela dei corsi d'acqua secondo la legislazione vigente (D.

			Lgs. 42/2004) sono consentiti interventi di rigenerazione idraulica, di depurazione e di necessario attraversamento. Nell'intero ambito destinato a "parco fluviale agrario" si persegue, la valorizzazione e la leggibilità di paleoalvei, golene, e qualsiasi altro segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, attraverso: a)la tutela delle emergenze storico-culturali identitarie del paesaggio fluviale e delle sistemazioni agricole tradizionali; b) la creazione di accessi e percorsi ricreativi e didattici pubblici e la promozione di attività e attrezzature per il tempo libero; c)l'incentivazione di colture a basso impatto (e con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi), in particolare la produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera; d) la valorizzazione dell'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi.
Siepi e filari alberati	Elementi arborei disposti principalmente lungo gli assi stradali e la fitta maglia storica dei canaletti irrigui che attraversano ortogonalmente la centuriazione.	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **art. 24 - Rete ecologica regionale** La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della rete ecologica e per l'attuazione di azioni svolte alla tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti interessati anche mediante il supporto a pratiche agricole sostenibili e di gestione rurale, privilegiando quelle dell'agricoltura biologica. In tal sensi si assumono come elementi di riferimento le reti di siepi agrarie e i filari, le zone umide i corsi d'acqua e la rete di scolo irrigua, i boschetti. **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **9. Diversità del paesaggio agrario** 9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario, in particolare il sistema dei fossi e delle scoline associato alla trama storica della centuriazione. 9c. Governare l'espansione delle colture a biomassa verso soluzioni innovative e sostenibili.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 24.2 - Rete ecologica** I Comuni, in sede di P.I., prevedono forme di agevolazioni per quei soggetti che realizzano interventi di mantenimento e/o creazione di siepi, fasce tampone, boschetti, ecc. Ogni intervento all'interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica, oltre ad osservare l'eventuale normativa cogente, dovrà inoltre garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, applicando, nei casi previsti dalla legge, le opportune e codificate metodologie di valutazione. Le azioni da perseguire sono le seguenti: • prevedere l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.; • tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e specchi lacuali di rilevanza paesaggistica attraverso la creazione di zone filtro (buffer zone) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola; • introdurre colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera.
Reti irrigue	Canali e scoli irrigui che riprendono l'orditura ortogonale dell'agro centuriato	**NORME TECNICHE P.T.R.C./2009:** **art. 16 bis - Bonifica idraulica e irrigazione** La Regione promuove e sostiene l'attività di Bonifica idraulica, considerata essenziale per lo sviluppo del territorio. A tal fine: promuove l valorizzazione dell'irrigazione considerata strategica ai fini della tutela ambientale e dello sviluppo sociale ed economico del territorio. **OBIETTIVI ED INDIRIZZI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA** **9. Diversità del paesaggio agrario** 9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario, in particolare il sistema dei fossi e delle scoline associato alla trama storica della centuriazione.	**NORME TECNICHE P.A.T.I.** **Art. 23.7 - Ambiti dell'agro-centuriato** All'interno della centuriazione il P.A.T.I. pone come obiettivo strategico primario la salvaguardia e riqualificazione della geometrizzazione del tracciato stradale ove esistente, dei canali di scolo e di irrigazione, degli apparati vegetazionali disposti lungo gli assi principali della centuriazione, compresa la valorizzazione dei tracciati storico-archeologici latenti.